## R.G. 74545/2015



## Tribunale di Milano

## Sezione VI civile

The Civile	
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza, osserva quanto segue sul	
ricorso proposto ex art. 700 cpc dal sig. nei confronti di	
Comagna spare de CASC - Costruzioni Se.	
Col ricorso il sig. ha chiesto al Tribunale d'inibire alla	
competente la pubblicazione del protesto dell'assegno bancario n. 5091620-01, pari ad €	
, tratto su	
garanzia del rilascio della fideineriana a la	
garanzia del rilascio della fidejussione, e ove già pubblicato, disporsi la revoca e/o la	
Cancellazione immediata o, comunque, la sospensione della pubblicazione; d'inibire	
nella centrale di allarmo interbana	
e diverso sistema di raccolta delle informazioni relative al merito	
CICCI(IIZIO),	
A fondamento della domanda cautelare il ricorrente ha dedotto di avere ricoperto la 17.p.	
carica di presidente dei consiglio di amministrazione e, poi, di amministratore unioni li	
srl sino al 22.6.2015, data in cui era stato nominato amministratore unico il	
sig. In data 25.9.2015 era stata posta in liquidazione	
ed era stata modificata la denominazione sociale in	
liquidazione. In data 27.11.2015 il Tribunale di Treviso aveva dichiarato il fallimento	
della società, in precedenza in concordato preventivo. In data 21.3.2014 il	
che all'epoca era legale rappresentante di	
che all'epoca era legale rappresentante di aveva stipulato in nome della società un contratto di locazione	
società un contratto di locazione con , avente ad oggetto un'unità immobiliare. In base all'art 16 del	
an art. 10 del contratto era previsto che a communicatione del contratto era previsto che a contratto era previsto che a contratto era previsto era pre	
dell'adempimento delle obbligazioni assunte, la conduttrice costituisse a	
mani della locatrice un deposito cauzionale di € sotto forma di polizza	

fideiussoria. Prima di procedere al rilascio della fideiussione il conto di	
garanzia in attesa del rilascio della fideiussione, con l'accordo fra le parti di non	
procedere al relativo incasso. Per questo motivo l'assegno era stato rilasciato senza	
l'indicazione della data e del luogo di emissione.	
Il ricorrente ha affermato che in data 19.11.2015	
del patto di garanzia, aveva illegittimamente portato all'incasso l'assegno bancario,	
indicando come luogo di emissione, incurante del fatto che alla data della	
riscossione il fosse privo del potere di rappresentanza della società, la quale	
aveva anche modificato la propria denominazione.	
Il ricorrente ha affermato l'illegittimità del protesto levato a suo nome da	
, in quanto la Banca era pienamente a conoscenza sia delle modifiche sociataria	
di sia del fatto che il signi avesse cessato la carica di amministratore	
sin dai 22.0.2015 e che non potesse emettere assegni in nome e per conte delle	
come si poteva evincere dalla visura camerale storica.	h.n.
Il ricorrente ha contestato, inoltre, alla Banca di non aver avvisato il sig.	
ben conosciuta alla Banca, prima di levare il protesto. Il ricorrente ha allegato, inclesso l	
violazione da parte di dei patti intercorsi al tempo del rilascio	
and another in garanzia.	
Il ricorrente ha preannunciato, quanto al "fumus", azioni di merito volte ad ottenere	
l'accertamento dell'illegittimità della levata del protesto e dell'iscrizione nella Centrale	
Allarme Interbancaria e la condanna di	
al risarcimento dei danni per l'illegittimo protesto.	
Il ricorrente ha allegato, inoltre, il "periculum in mora" insito nel fatto che l'illegittimo	
protesto levato comporta un danno all'immagine, anche in considerazione dell'attività	
imprenditoriale da sempre svolta dal sig.	
ha replicato di avere correttamente proceduto el protesso	
dell'assegno, essendo irrilevante la dedotta violazione del patto di garanzia sottostante	
Land of Entancia Soliosiante	

all'emissione dell'assegno. La Banca ha rilevato che alla data della riscossione l'assegno era completo di data e luogo di emissione e, pertanto, era formalmente valido, mentre nei rapporti con la Banca era irrilevante il mutamento di denominazione della società in nome della quale il sig. aveva emesso l'assegno. La resistente ha affermato di avere levato il protesto a nome del sig. in quanto alla data apposta sull'assegno-l'unica percepibile dall'istituto-l'operazione di emissione dell'assegno non poteva essere effettuata dallo in carenza di poteri di rappresentanza della società. La resistente ne ha dedotto che il protesto era legittimo, in quanto elevato per firma non autorizzata per carenza di potere e che lo stesso sig. per propria colpa, aveva emesso l'assegno priva di data in il la importata della società. Per propria colpa, aveva emesso l'assegno priva di data in il la importata della società. Per propria colpa, aveva emesso l'assegno priva di data in il la importata della società.	
l'assegno privo di data in violazione delle norme imperative sulla circolazione degli assegni. La Banca ha contestato in la la la la contestato in l	
assegni. La Banca ha contestato, inoltre, il "periculum in mora" e ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.	
ha replicato di avere posto all'incasso correttamente l'assegno, in quanto non aveva consegnato la polizza fideiussoria prevista dall'art. 16 del contratto di locazione. Per questo motivo l'assegno, rimasto nelle mani della locatrice, era stato da questa portato all'incasso a seguito della risoluzione del contratto di locazione per morosità di poi	<b>Ւ</b> п.
Ciò premesso, si rileva che sono infondate le seguenti eccezioni preliminari processuali formulate dalle resistenti.	
1- Va respinta l'eccezione di d'intempestività della notifica del ricorso rispetto al termine del 31.12.2015 assegnato dal Giudice nel decreto di fissazione dell'udienza, eccezione alla quale si è associato il procuratore della Banca.	
Il ricorso risulta consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 30.12.2015	
(cfr. il timbro della notifica a mezzo posta sotto la relazione dell'Ufficiale Giudiziario) ed è stato notificato a in data 5.1.2016, alla Banca in data 11.1.2016, per	
l'udienza del 21.1.2016. La Banca si è costituita in data 13.1.2016 c	
in data 13.1.2016, in anticipo rispetto al termine di 19.1.2016 assegnato dal Giudice per replica.	

Il contraddittorio ex art. 669\sexies, I comma cpc si è, quindi, tempestivamente	
instaurato ai fini della discussione del ricorso.	
2- Va respinta l'eccezione d'incompetenza per territorio formulata dalla Banca, in	
quanto sussiste il Foro del domicilio di consede in Milano e, per	
connessione ex art. 33 cpc, la competenza per territorio anche rispetto a	
Properties a competenza per territorio anche rispetto a	
3- E' infondata l'eccezione di d'inammissibilità del ricorso per asserito	
difetto di residualità dell'azione cautelare ex art. 700 cpc, date le procedure di	
cancellazione del protesto "nelle opportune sedi stragiudiziali".	
L'eccezione va riferita alla procedura di cancellazione dei protesti di competenza della	
Camera di Commercio di cui all'art. 4 della Legge 77/1955, come riformulato dall'art. 2,	
2º comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, c, successivamente, parzialmente	
modificato dall'art. 45, 2° comma della Legge 12 dicembre 2002, n. 273.	
Tale procedura prevede la possibilità di ottenere la cancellazione del protesto degli	
assegni solo nelle ipotesi di erroneità o illegittimità formale della levata del protesto, non	n.
anche per questioni relative al rapporto sostanziale incrente al titolo di credito, come nel	
caso in esame in cui il ricorrente deduce l'illegittimità del protesto per nullità del titolo in	
quanto emesso in garanzia.	
4- Nel merito del ricorso si rileva, quanto al "fumus" dell'illegittimità del protesto, che	
l'assegno bancario risulta emesso in garanzia del rilascio della fideiussione prevista	
dall'art. 16 del contratto di locazione stipulato da con	
fideiussione che doveva garantire le obbligazioni assunte dalla conduttrice come	
"deposito cauzionale" di € 18.750,00.	
L'assegno è stato consegnato da la	
privo di data e di luogo di emissione (doc. 3 ricorrente). L'assegno è stato sottoscritto dal	
sig. in qualità di legale rappresentante di come si evince dal	
timbro; a quella data il sig. era munito di poteri di rappresentanza della società.	
Alla data della negoziazione dell'assegno, 19.11.2015, il sig. non era più il legale	
rappresentante della società. Risulta, inoltre, che	
iid icvato ii	

protesto a nome del (doc. 2 banca) e ciò sebbene avesse apposto la firma di emittenza come legale rappresentante della società, spendendone il nome. Il fatto che l'assegno fosse stato emesso in garanzia, senza l'indicazione della data e del luogo di emissione, non implica illegittimità del protesto per nullità del titolo, considerato che l'assegno bancario protestato risulta completo in tutti gli elementi essenziali ex art. 1 RD n. 1736\1933, come si evince dalla fotocopia (doc. 3 Banca). Né l'illegittimità del protesto può discendere dal fatto che sia stato posto all'incasso da sebbene l'avesse ricevuto in garanzia.

La vicenda riferita dal ricorrente circa la violazione del patto di garanzia sottostante l'emissione dell'assegno, è irrilevante in questa sede, tenuto conto che al momento della riscossione l'assegno è stato portato all'incasso completo in tutti gli elementi essenziali ex art. 1 RD n. 1736\1933.

Nè la nullità del patto di garanzia, allegata dal ricorrente, può giovare alla parte che ha consegnato il titolo in garanzia, assumendosi la responsabilità dell'eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario (cfr. Cass N. 14.322 del 20 giugno 2007).

Mn.

Va precisato, peraltro, che l'emissione dell'assegno in bianco o con post-datazione a scopo di garanzia non comporta la nullità del titolo, ma solo quella del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento (cfr. Cass. N. 5069\2010; Cass. 13259\2006), come si desume dalla previsione dell'art. 31 RD n. 1736\1933.

Va aggiunto che la possibilità d'inibire la pubblicazione del protesto nel caso in cui un assegno venga emesso intenzionalmente in violazione delle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 RD n. 1736\1933, si risolverebbe di fatto nell'elusione delle finalità pubbliche tutelate dalla disciplina sull'emissione e circolazione degli assegni come strumenti di pagamento.

Si deve affermare, invece, l'illegittimità del protesto per il fatto che la Banca ha levato a nome di il protesto dell'assegno, non pagato per il seguente motivo "assegno con firma non autorizzata carente di potere".  In tema di assegno bancario emesso dal rappresentante e tratto su di un conto corrente intestato al rappresentato, il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza; ne consegue che, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto (Cass. n. 25371/2013).  Nel caso in esame il protesto non poteva essere levato a carico del rappresentante sig. che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione.  E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
"assegno con firma non autorizzata carente di potere".  In tema di assegno bancario emesso dal rappresentante e tratto su di un conto corrente intestato al rappresentato, il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza; ne consegue che, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto (Cass. n. 25371/2013).  Nel caso in esame il protesto non poteva essere levato a carico del rappresentante sig. che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione.  E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
intestato al rappresentato, il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza; ne consegue che, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto (Cass. n. 25371/2013).  Nel caso in esame il protesto non poteva essere levato a carico del rappresentante sig. che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione.  E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
intestato al rappresentato, il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza; ne consegue che, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto (Cass. n. 25371/2013).  Nel caso in esame il protesto non poteva essere levato a carico del rappresentante sig. che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione.  E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza; ne consegue che, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto (Cass. n. 25371/2013).  Nel caso in esame il protesto non poteva essere levato a carico del rappresentante sig.  che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione.  E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto (Cass. n. 25371/2013).  Nel caso in esame il protesto non poteva essere levato a carico del rappresentante sig. che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione.  E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto (Cass. n. 25371/2013).  Nel caso in esame il protesto non poteva essere levato a carico del rappresentante sig.  che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione.  E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
del rappresentato, mentre nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto (Cass. n. 25371/2013).  Nel caso in esame il protesto non poteva essere levato a carico del rappresentante sig. che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione.  E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto (Cass. n. 25371/2013).  Nel caso in esame il protesto non poteva essere levato a carico del rappresentante sig. che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione.  E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
chi lo abbia sottoscritto (Cass. n. 25371/2013).  Nel caso in esame il protesto non poteva essere levato a carico del rappresentante sig.  che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione.  E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
Nel caso in esame il protesto non poteva essere levato a carico del rappresentante sig.  che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione.  E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
che aveva speso il nome della società della quale aveva la rappresentanza alla data dell'emissione.  E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
E' irrilevante, pertanto, il fatto che alla data della riscossione il non fosse più legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	ŕ
legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	. با ر
legale rappresentante della società, considerato che lo stesso non aveva assunto in proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
proprio l'obbligazione cartolare e, quindi, non poteva essere segnalato per il protesto.	
Dell'erroneità del protesto è responsabile, quindi,	
Sussiste, inoltre, il "periculum in mora" ex art. 700 cpc allegato dal ricotrente,	
considerato che l'illegittimità del protesto già è indizio dell'esistenza di un danno alla	
reputazione (Cass. N. 23194\2013) e che tale pregiudizio potrebbe concretizzarsi in	
mancanza di un'efficace rettifica.	
Ne consegue l'accoglimento del ricorso nei confronti di	
5- Il ricorso va respinto nei confronti di secondo infondata	
l'allegazione dell'illegittimità del protesto riferita all'asserita nullità del titolo per	
violazione del patto di garanzia.	
Por il principio Jalla della d	
Per il principio della soccombenza la Banca dev'essere condannata a pagare al ricorrente	
le spese processuali ed il ricorrente dev'essere condannato a pagare a	

■ le spese processuali, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa ed all'entità delle questioni trattate.

## P.Q.M.

Visti gli artt. 669\octies e 700 cpc,
1). Ordina a di Commercio di non richiedere alla Camera di Commercio
competente la pubblicazione del protesta del protesta del
competente la pubblicazione del protesto dell'assegno bancario n.
dell'importo di € , tratto su  e, ove già pubblicato, di
chiedere la cancellazione immediata della pubblicazione del protesto levato a nome del
signature del protesto levato a nome del
sig. ed altresì di non comunicare il nominativo del sig.
il protesto alla Centrale di Allarme Interbancaria, né presso altro sistema di raccolta delle
info in increame ana, ne presso antro sistema di raccolta delle
informazioni relative al merito creditizio;
2). Respinge il ricorso ex art. 700 cpc nei confronti di
3). Condanna
3). Condanna a pagare al ricorrente sig.
processuali che liquida in oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014.
condanna il sig. a pagare le spese processuali di che liquida
che liquida
n € oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014.

Si comunichi ai procuratori.

Milano, 4.2.2016.

Giudice

Dr.ssa Margherita Monte

tray - reme-

